

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4471 del 04/09/2018
Oggetto	L.R. N. 7/2004 - RILASCIO CONCESSIONE PER CANTIERIZZAZIONE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI DIFESA RADENTE IN COMUNE DI RIVERGARO LOCALITA' MOLINAZZO - FOGLIO 35 FRONTE MAPPALE 19 - RICHIEDENTE IRETI SPA - PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0042 - SINADOC 32625_18
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4657 del 03/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004 - RILASCIO CONCESSIONE PER CANTIERIZZAZIONE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI DIFESA RADENTE IN COMUNE DI RIVERGARO LOCALITA' MOLINAZZO – FOGLIO 35 FRONTE MAPPALE 19 – RICHIEDENTE IRETI SPA - PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0042 - SINADOC 32625_18

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 3536 del 5/03/2018, di IRETI Spa con sede legale in Comune di Tortona (AL), frazione Castelnuovo Scriveria, SP 45 (CF e P.IVA 01791490343), per l'occupazione di suolo demaniale per attività di cantierizzazione finalizzata alla realizzazione, in area demaniale (fronte mappale 19 del foglio 35 del catasto terreni del comune di Rivergaro), di opere di difesa spondale radente della lunghezza di 110 m e ampiezza 5 m in loc. Fabiano; l'area di cantiere, stimata in 1500 m² di estensione, a cui deve aggiungersi un'area di 400 m² per lo stoccaggio dei materiali, è ubicata in fronte alla predetta area demaniale, come da planimetria agli atti;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

PRESO ATTO che per raggiungere l'area di lavoro verrà percorso l'alveo lungo una pista provvisoria di 3 m di larghezza e sviluppo lineare di circa 1950 m con realizzazione di un guado di accesso di lunghezza inferiore a 10 m.

DATO ATTO che sul B.U.R.E.R. n. 172 in data 13/06/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

ACQUISITE le risultanze:

- dell'istruttoria tecnica contenuta nel parere idraulico rilasciato, con prescrizioni, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile e assunto al protocollo ARPAE con nota n. 10802 del 9/07/2018;

- dell'istruttoria tecnica contenuta nel parere idraulico rilasciato, con prescrizioni, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e assunto al protocollo ARPAE n. 11988 del 31/07/2018;
- dell'istruttoria svolta dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale il quale ha rilasciato con determina n. 843 dell'1/12/2017, successivamente confermata e integrata con atto n. 306 del 18/04/2018, il nulla-osta positivo con prescrizioni;
- delle verifiche rispetto alle previsioni urbanistiche e territoriali espresse dal Comune di Rivergaro con nota prot. ARPAE n. 5596 del 5/04/2018;

VALUTATO che gli oneri di cantierizzazione sono stati quantificati in € 455,00;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha dimostrato di aver versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 17/08/2018 ha versato l'importo di € 455,00 a titolo di canone per cantierizzazione mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

a) di rilasciare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, a IRETI Spa con sede legale in Comune di Tortona (AL), frazione Castelnuovo Scivia, SP 45 (CF e P.IVA 01791490343), la concessione all'occupazione dell'area demaniale fronte mappale 19 del foglio 35 del catasto terreni del comune di Rivergaro, per attività di cantierizzazione secondo il disciplinare che vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che:

- per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a Bertolini Eugenio nato a Reggio Emilia il 14/07/1965, residente a Reggio Emilia (RE), C.F. BRTGNE64L14H223L, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della società IRETI SPA, avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrivia, SP 95, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

L'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, concede, alla società IRETI SPA, avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrivia, SP 95 (C.F. e P.IVA 01791490343) di seguito denominato Concessionario, di realizzare, nell'area demaniale fronte mappale 19 del foglio 35 del catasto terreni del comune di Rivergaro, un'opera di difesa spondale radente a difesa dell'impianto di sollevamento fognario ivi presente, di pietrame arenaceo della lunghezza di 110 m e ampiezza 5 m in loc. Molinazzo. L'area di cantiere, stimata di 1500 m² di estensione con l'aggiunta di un'area di 20 m per 20 m per lo stoccaggio dei materiali, è ubicata in fronte alla predetta area demaniale, come da planimetria agli atti; per raggiungere l'area di lavoro verrà percorso l'alveo lungo una pista provvisoria di 3 m di larghezza e sviluppo lineare di circa 1950 m.

Art. 2

Termini, vincoli e limiti della concessione

L'area per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente articolo è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:



- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

Art. 3

Prescrizioni derivanti dal nulla osta relativo al Parco Fluviale del Trebbia

Con la determinazione n. 843 del 1/12/2017, successivamente integrata e aggiornata con det. n.306 del 18/04/2018 l'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità - Emilia occidentale, ha prescritto:

1. la documentazione integrativa dovrà essere assunta agli atti entro la conclusione dei lavori in oggetto;
2. dovrà essere comunicata al parco la data di inizio lavori per una preliminare verifica della logistica e della tempistica del cantiere;
3. al fine di limitare il disturbo all'ambiente fluviale, esecuzione dei lavori dovrà svolgersi nel periodo compreso tra il 16 luglio 2018 e il 14 marzo 2019,
4. le piste di servizio al cantiere dovranno essere realizzate sfruttando tracciati esistenti ed assentiti, e comunque scegliendo i percorsi più brevi ed evitando divagazioni;
5. prima di qualsiasi lavoro in alveo si dovrà provvedere all'allontanamento e alla protezione della fauna ittica e ad adottare opportune sistemazioni per limitare l'intorbidimento delle acque e, nel caso di creazione di pozze residue non collegate al corso d'acqua, si dovrà provvedere alla cattura e rilascio dell'ittiofauna in zone prossime a quelle di intervento non soggette a prosciugamento; nel caso di evidente e preponderante presenza di specie alloctone il pesce dovrà essere conferito all'apposito centro provinciale di stoccaggio autorizzato;
6. prima di qualsiasi attività che interferisce con la vegetazione fluviale (a valere per piante vive o morte) dovrà essere svolto un sopralluogo preventivo per individuare le tipologie di piante da rilasciare o eliminare;
7. al fine di aumentare la funzionalità ecologica dell'opera, dovrà essere concordata la modalità di inserimento ambientale con particolare riferimento all'impiego di talee di Salice (*Salix spp*) a portamento arbustivo, reperite in loco;
8. dovrà essere limitato il transito dei mezzi in alveo e sulle sponde;



9. le operazioni di rifornimento e manutenzione degli automezzi dovranno essere realizzatati al di fuori dell'alveo;
10. divieto di asportazione di materiale inerti dall'alveo e dalle aree limitrofe;
11. dovrà essere mantenuta la pulizia dei luoghi di lavoro all'interno dell'area di cantiere, anche mediante allestimento di sistemi atti ad impedire l'accesso agli estranei,
12. al termine dei lavori si dovrà provvedere alla completa rimozione dei manufatti e delle opere di servizio al cantiere e alla chiusura delle piste nei punti prossimi all'alveo mediante fossi e cunette.

Art. 4

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile

Con nota n. 10802 del 9/07/2018 l'Autorità idraulica ha prescritto quanto di seguito:

1. la Società concessionaria dovrà comunicare all'Autorità idraulica la data di inizio lavori;
2. non potrà in nessun caso essere asportato dal demanio alcun quantitativo di materiale litoide/terroso;
3. l'esecuzione di accessi, piste e scavi non potrà produrre pregiudizio alla solidità e resistenza nei confronti delle piene delle opere già realizzate, delle sponde e dell'alveo; inoltre la movimentazione di materiale d'alveo eventualmente necessario per dare uniformità alla sponda oggetto d'intervento sarà possibile nei limiti e nella aree indicate dei tecnici alle dipendenza dell'Autorità idraulica;
4. la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate è totalmente a carico della Società concessionaria;
5. l'accesso all'alveo ed ogni interferenza con l'alveo stesso di dette future operazioni di manutenzione dovranno essere assentite dalle Autorità concedente e idraulica.

Art. 5

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) relativo alla realizzazione della pista provvisoria di accesso

Con nota prot. ARPAE n. 11988 del 31/07/2018, AIPo ha prescritto quanto di seguito:

1. "Il Richiedente dovrà dare comunicazione con conveniente anticipo allo scrivente Ufficio di Piacenza della data d'inizio dei lavori, della tempistica presunta, così come delle eventuali sospensioni, riprese e dell'ultimazione degli stessi. Contestualmente alla



comunicazione d'inizio dei lavori dovrà essere comunicato nominativo e recapito della Ditta incaricata dell'esecuzione dell'intervento.

2. Si specifica che le comunicazioni sopracitate dovranno essere distinte per ogni cantiere.
3. Il Richiedente è tenuto a prestare particolare attenzione nella realizzazione di quanto autorizzato al fine di evitare danni alle pertinenze idrauliche presenti e dovrà a propria cura e spese riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato sia alle pertinenze idrauliche demaniali sia alle pertinenze di Enti o Ditte concessionarie per effetto dell'uso dell'autorizzazione rilasciata.
4. La movimentazione del materiale litoide in alveo da utilizzare per le opere provvisorie dovrà essere eseguita avendo cura di non formare buche, depressioni o cumuli, livellando e sagomando le conformazioni e i depositi esistenti in modo tale da garantire beneficio idraulico alla sezione d'alveo stesso.
5. È tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento dall'alveo di materiale inerte dall'ambito fluviale di competenza dello scrivente Ufficio. Si sottolinea che ai sensi della Circolare del Presidente del Magistrato per il Po n. 12825 del 03.07.2001, in caso di accertate infrazioni alle norme di Polizia Idraulica da parte del richiedente e/o della Ditta esecutrice dei lavori medesimi, con particolare riferimento alle estrazioni abusive di materiali litoidi dall'alveo dei fiumi, saranno immediatamente disposte la revoca sia della autorizzazione di cui trattasi, oltre che le debite denunce penali alle Autorità competenti.
6. Il personale di quest'Ufficio, incaricato allo svolgimento dei controlli tecnico idraulici nel merito della presente autorizzazione, dovrà avere accesso alle aree di cantiere durante l'intero periodo di durata dei lavori.
7. Il richiedente ha l'obbligo di verifica giornaliera delle previsioni di piena attraverso i bollettini rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/homepage> e dovranno essere adottate, a totale responsabilità, carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela delle maestranze ivi operanti, in considerazione del fatto che i lavori che si autorizzano vengono eseguiti in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici.
8. Al termine dei lavori si dovrà provvedere immediatamente al ripristino dello stato iniziale dei luoghi, rimuovendo quanto realizzato: rampe di accesso, guadi, piste, ecc.
9. Qualsiasi variante tecnica che il richiedente volesse apportare all'intervento in istanza dovrà essere formalmente e preventivamente autorizzata dallo scrivente Organo Idraulico.
10. Poiché l'opera oggetto della presente autorizzazione come detto ricade in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), in caso di distruzione o danneggiamento di



proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del fiume Trebbia, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da quest'Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese.

11. Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura e origine, resta inteso che l'allontanamento e la bonifica dei luoghi saranno a totale carico del richiedente.
12. Il Richiedente è tenuto alla posa in sito di adeguata cartellonistica di segnalazione dei lavori in corso e dei relativi pericoli, oltre al divieto di accesso a terzi, del quale è pienamente e integralmente responsabile. In particolare l'accesso al guado dovrà essere opportunamente segnalato e altresì dovrà essere evidenziato il rischio di piene improvvise; l'accesso in questione dovrà essere interdetto con sbarramenti temporanei, da posizionare per il periodo in cui il cantiere non è attivo.
13. Il richiedente si rende responsabile dell'uso dell'autorizzazione in oggetto, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza dell'esercizio della presente autorizzazione, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito.
14. Nel caso d'inadempienze delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 09.12.1937 n. 2669, a carico del richiedente.
15. Il presente Nulla Osta riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora, a giudizio insindacabile di quest'Ufficio, il progetto divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche, ai fini della sicurezza idraulica e quindi a tutela della pubblica incolumità, senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento.
16. La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini idraulici e non esime la richiedente IRETI S.p.A. dal munirsi di ogni altra eventuale debita autorizzazione rilasciata dagli Enti Pubblici preposti.
17. Copia dell'autorizzazione idraulica dovrà essere presente in cantiere."



Art. 6

Validità dell'atto

Il concessionario accetta che il presente atto sia finalizzato a consentire fino al **14/03/2019**, con possibilità di rinnovo, l'utilizzo dell'area per lo svolgimento dei lavori di cui all'art. 1.

Alla data di cui sopra la concessione s'intenderà, senza necessità di speciale disdetta o comunicazione, cessata di diritto e non avrà più effetto alcuno: successivamente si potrà procedere con un'eventuale richiesta di rinnovo.

Il concessionario, al cessare della concessione, ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, di rimessa in pristino dei luoghi oggetto della cantierizzazione. In mancanza provvederà d'ufficio l'Amministrazione Pubblica addebitandone le relative spese al concessionario.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata, senza creare alcun diritto in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

Art. 7

Revoca e/o decadenza

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche,
- sub-concessione a terzi.

Art. 8

Elezione di domicilio

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso IRETI SPA, strada Borgoforte n. 22, Piacenza.



Art. 9

Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10

Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.